



A S.E. il Prefetto della Provincia di

FROSINONE

La sottoscritta "TERNI" Società per l'Industria e l'Elettricità, Anonima, con sede in Roma e Direzione Commerciale ed Amministrativa in Genova, Via S. Giacomo di Carignano, 13, in persona dei suoi Direttori Comm. Avv. Giorgio Avallone e Cav. Avv. Luigi Gasparini, reverentemente

V I E S P O N E

- che essa Società "Terni" nel Dicembre-Gennaio 1932-1933-XI fornì al Comune di S. Donato di Comino materiale vario per la manutenzione dell'acquedotto civico per un complessivo importo di L.15.006,80;

- che il pagamento doveva avvenire per una metà entro il 1° semestre 1933-XI e per l'altra metà entro il 1° semestre del 1934-XII;

- che, non avendo il Comune pagato la prima rata, la "Terni" dovette convenirlo in giudizio e che il R. Tribunale di Genova, con sentenza 2/9 Marzo 1934-XII, passata in cosa giudicata, condannò il Comune al pagamento di "L. 7.503,40", oltre gli interessi al tasso della Banca d'Italia, maggiorato del "1'1%", dal trentesimo giorno della scadenza delle "singole fatture per la metà dell'importo di ognu-

63.23

"na di esse segnato", nonchè alle spese ed onorari di procuratore liquidate in L.1.024,30, cui si aggiunsero spese successive ripetibili per l'importo di L. 160,10;

- che, conteggiati gli interessi successivi, il credito per il quale vertè la causa ammontava al 31 Agosto 1936-XIV a L. 10.177,55, oltre gli interessi del 5% da questa data al saldo;

- che l'altra metà del credito, implicitamente riconosciuta dalla suddetta sentenza, ammontava a L. 8.316,20, oltre gli interessi di mora dal 1° Settembre 1936-XIV al saldo;

- che oltre al credito suddetto, la Società sottoscritta vanta verso il Comune di San Donato Val di Comino un credito per diverso titolo: infatti la Società Imprese per Conduitture cedeva alla Società "Terni" un credito verso il Comune di San Donato Val di Comino, dell'importo di L. 40.000,=, pagabili in 4 rate di L. 10.000,=, scadenti entro il primo semestre di ogni anno, a decorrere dallo anno 1933-XI;

- che nonostante il Comune avesse esplicitamente riconosciuta la cessione e si fosse obbligato a pagare, di fatto non pagò che un acconto di Lire 10.000,=, restando così debitore di L. 30.000,=,

oltre gli interessi e precisamente L. 35.996,55, sino al giorno 31 Agosto 1936-XIV;

- che i due debiti del Comune rientrano nelle spese obbligatorie non soltanto perchè sorti per la sistemazione e manutenzione delle opere di provvista di acqua potabile (art. 91 lett. C. n. 14 del T.U. delle vigente Legge Comunale e Provinciale), ma anche perchè si tratta di pagamento di debiti esigibili (art. 91 lett. A n. 3 della suddetta Legge);

- che i debiti sono stati validamente assunti;

- che la sottoscritta Società onde agevolare al Comune di San Donato Val di Comino il pagamento del suo debito, in data 12 Settembre 1936-XIV, rivolgeva istanza all'On. Giunta Provinciale Amministrativa di Frosinone affinchè, questa, in forza dell'art. 320 T.U. della citata Legge volesse inscrivere d'ufficio il credito della esponente, ammontante a complessive L. 54.490,30 oltre gli interessi dal 1° Settembre 1936-XIV al giorno del soddisfo, sul bilancio 1937-XV del Comune debitore;


- che da allora, nonostante i ripetuti solleciti, la esponente non ha più saputo nulla in merito alla sua istanza;

TUTTO CIO' ESPOSTO

la sottoscritta Società , prima di dare corso
agli atti esecutivi con conseguenti nuove spese che
in definitiva non faranno che accrescere il debito
del Comune, si rivolge a V.E. affinchè Vi compiaciate disporre a che l'On. Giunta Provinciale Amministrativa provveda a quanto tempestivamente richiesto.

Genova, li 6 Dicembre 1938-XVII

T E R N I
SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITÀ



E.629